

Pubblicato il 08/09/2020

Sent. n. 798/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2020, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Bellin, Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetta Bellin in Treviso, viale F.Lli Cairoli, n. 15;

contro

Comune di Casale Sul Sile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento di parziale annullamento del permesso di costruire n. [omissis] a firma del responsabile Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio;

b) della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2020, pubblicata all'albo on line dal 14.02.2020 al 29.02.2020, avente ad oggetto "*Strade comunali – fasce di rispetto – modifiche allo stato dei luoghi – determinazioni circa il parziale annullamento di titolo edilizio rilasciato in via Chiesa a Lughignano*";

c) dell'art. 39 del Regolamento Edilizio Comunale, nella parte in cui prevede, dentro i centri abitati, distanze delle recinzioni dal confine stradale, per tutte le strade ed anche per quelle di tipo F;

d) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresa la comunicazione endoprocedimentale del 02.08.2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casale Sul Sile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti impugnano il provvedimento emesso dal Comune di Casale Sul Sile in data [omissis] di parziale annullamento del permesso di costruire rilasciato in data [omissis] per l'edificazione di un nuovo fabbricato residenziale unifamiliare, in quanto contrastante, per la parte relativa alla recinzione, con l'articolo 39, comma 2, del Regolamento edilizio comunale, con il quale sono state fissate le distanze minime delle recinzioni dai confini stradali.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

All'udienza del 9 luglio 2020, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, dato l'avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

È infondato il primo motivo con cui il provvedimento è censurato per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 28 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*"; eccesso di potere per contraddittorietà e contrasto dell'art. 39 Regolamento edilizio comunale con sovraordinate norme statali.

La censura è incentrata sulla ritenuta illegittimità dell'articolo 39, comma 2, del Regolamento edilizio nella parte in cui fissa la distanza delle recinzioni dalle strade di tipo F poste all'interno dei centri abitati, per contrasto con l'articolo 28 del D.P.R. 495/1992, il quale, per le strade non rientranti nelle categorie A e D poste all'interno dei centri abitati, non stabilisce distanze minime delle recinzioni dal confine stradale "*ai fini della sicurezza della circolazione*".

La previsione da ultimo menzionata non risulta violata dal regolamento edilizio, poiché essa – non prevedendo distanze minime inderogabili - non esclude il potere dei Comuni di fissare distanze minime di costruzioni e recinzioni dal confine stradale nell'esercizio dei propri poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività edilizia, sia per finalità di tutela della sicurezza della circolazione, che per la salvaguardia di altri interessi di natura urbanistico-edilizia, quali la manutenzione delle strade, o il mantenimento degli allineamenti nell'abitato, essendo preclusa soltanto la introduzione di distanze inferiori per le strade rientranti nelle categorie A e D.

L'articolo 18, comma 4, del Codice della strada, infatti, nel dettare la disciplina delle "*Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati*", fa espressamente salva la prerogativa dei Comuni di prevedere distanze dalle strade per le piantagioni e le recinzioni ("*4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.*"). La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che "*l'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 285/92 - laddove dispone che "le recinzioni ... dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione" - introduce una disciplina che assume valenza sia urbanistico-edilizia sia di tutela del bene primario della sicurezza della circolazione stradale.*" (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, (ud. 21/11/2006) 05-12-2006, n. 1545).

Non potendosi, pertanto, ritenere tale previsione illegittima, non sussistono ragioni per adottare un'*interpretatio abrogans* dell'articolo 39, comma 2, del regolamento comunale e ciò benchè la sua formulazione presenti un evidente disallineamento tra la prima parte, ove si richiama l'articolo 26 del D.P.R. 495/92 (che fissa le distanze dalle sole strade poste fuori dai centri abitati), e la tabella sottostante, che fissa le distanze delle recinzioni anche all'interno dei centri abitati, dovendosi ritenere che la prima parte, e non la seconda, sia frutto di un refuso.

Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 21-*nonies* della L. 241/1990 e di eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico.

Le ragioni di pubblico interesse sottese all'annullamento d'ufficio sono state ampiamente esposte nella motivazione del provvedimento impugnato e sono riconducibili alla tutela di interessi pubblici di rilevanza autoevidente, quali la sicurezza nella circolazione e l'ordinato assetto del territorio.

Di contro, i ricorrenti non hanno compiutamente evidenziato, prima nella sede procedimentale – nella quale non hanno presentato osservazioni concernenti l'affidamento maturato – e poi in quella processuale, i presupposti per il radicarsi di un affidamento qualificato alla conservazione del provvedimento, atteso che la norma regolamentare era da essi conoscibile già al momento della richiesta del titolo edilizio, i lavori avviati concernono esclusivamente la recinzione e sono stati sospesi poco dopo il loro avvio.

Neppure è fondato il terzo motivo con il quale è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 21-*nonies* della L. 241/1990 e s.m. per esercizio dell'annullamento d'ufficio oltre il termine ragionevole.

I ricorrenti affermano che il termine di 18 mesi entro cui è esercitabile il potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti "*di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici*" è un termine massimo, il cui rispetto non esclude l'illegittimità del provvedimento, ove sia stato adottato oltre un termine ragionevole. Tale circostanza ricorrerebbe nel caso di specie, in cui l'annullamento in autotutela è stato disposto dopo dieci mesi dal rilascio del permesso di costruire, non essendo necessari accertamenti di particolare complessità per individuare la violazione della disposizione del regolamento edilizio.

Il motivo è infondato alla luce della tempistica con la quale il Comune è intervenuto a sospendere i lavori. I ricorrenti stessi hanno dedotto di aver avviato i lavori in data 6 maggio 2019, mentre l'amministrazione ha provveduto a sospenderli, a seguito del sopralluogo eseguito in data 11 giugno, con provvedimento del 21 giugno.

Nella prospettiva del destinatario del provvedimento illegittimo, il limite al potere di annullamento costituito dal suo esercizio entro un termine ragionevole è da ritenersi posto a salvaguardia dell'affidamento dallo stesso maturato nella legittimità del provvedimento ottenuto. Nel caso di specie, l'avvenuta sospensione dei lavori a distanza di poco più di un mese dal loro avvio ha impedito il formarsi di un affidamento qualificato in capo ai ricorrenti, il che esclude la rilevanza, a tal fine, dell'ulteriore tempo necessario alla definizione del procedimento, comunque conclusosi entro il termine massimo previsto dalla legge.

Il ricorso è, in conclusione, infondato.

Tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate, le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 9 luglio 2020 in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati;

Marco Rinaldi, Presidente FF

Daria Valletta, Referendario

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mariagiovanna Amorizzo

IL PRESIDENTE

Marco Rinaldi

IL SEGRETARIO